

## PROCESSO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

### a) Notifica in via digitale del decreto

Ai sensi dell'art. 26, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 76/2020, Piattaforma Notifiche tenta in primo luogo l'invio digitale della notifica verificando la disponibilità di almeno un domicilio digitale associato al richiedente la cittadinanza, secondo il seguente ordine:

- Domicilio digitale di Piattaforma - Indirizzo PEC eventualmente già inserito dal destinatario in Piattaforma per la ricezione, in via generale, di notifiche a valore legale da parte della Pubblica Amministrazione;
- Domicilio digitale speciale - Indirizzo PEC eventualmente eletto dal destinatario presso la PA mittente e comunicato alla Piattaforma in fase di creazione della notifica; si tratta, in altri termini, dell'indirizzo PEC del richiedente la cittadinanza (ovvero del suo rappresentante legale) come indicato nel sistema CIVES ed automaticamente comunicato alla Piattaforma al momento del caricamento del decreto *da* notificare;
- Domicilio digitale generale - Indirizzo PEC del destinatario disponibile nel registro pubblico dei domicili digitali, in particolare INAD per le persone fisiche, con il quale la Piattaforma risulta già integrata.

Per ciascuno dei domicili digitali disponibili la Piattaforma procede fino ad un massimo di due invii.

In particolare:

- Se uno dei tentativi di invio digitale ha esito positivo, con consegna dell'atto ad uno degli indirizzi PEC sopra indicati, la Piattaforma genera un Avviso di Avvenuta Ricezione (AAR) in formato elettronico (vedi allegato), che viene recapitato nella relativa casella PEC del destinatario determinando, decorsi i termini previsti dalla normativa e di seguito illustrati, l'avvenuto perfezionamento della notifica.

Il suddetto AAR contiene:

- o l'informazione al destinatario circa l'avvenuta ricezione di una notifica presso il proprio domicilio digitale e l'avvenuto deposito sulla Piattaforma Notifiche del decreto a lui indirizzato;
- o il *link* (anche sotto forma di *QR-code*) necessario per accedere alla Piattaforma e scaricare il contenuto della notifica, cioè il decreto di cittadinanza;
- o l'indicazione dello IUN (Identificativo Univoco di Notificazione generato dalla Piattaforma al completamento della suddetta fase di caricamento del decreto) e dell'oggetto della notifica, quest'ultimo costituito dall'indicazione del numero di classifica di K10/K10/C identificativo del decreto notificato.

- Se invece tutti i domicili digitali disponibili del destinatario risultano saturi e/o non validi e/o non attivi, l'art. 26, comma 6, prevede che la Piattaforma effettui un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio.

In caso di fallimento di tutti i tentativi di notifica in via digitale presso uno dei domicili digitali disponibili, la Piattaforma genera un Avviso di Mancato Recapito (AMR) in formato elettronico; a rilevare ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario sarà in questo caso il deposito in Piattaforma di tale AMR.

Unitamente alla creazione dell'AMR, la Piattaforma provvede all'invio al destinatario di una raccomandata semplice, che non ha valore di notificazione, ma svolge unicamente la funzione di informare il destinatario della presenza sulla Piattaforma di una notifica nei suoi confronti e delle modalità per acquisire il decreto che ne costituisce oggetto (art. 26, comma 6, decreto-

legge n. 76/20).

In sostanza, nella raccomandata semplice il destinatario troverà infatti l'Avviso di Avvenuta Ricezione - questa volta in formato cartaceo stante l'impossibilità di recapitare lo stesso presso l'indirizzo PEC - con le istruzioni per accedere alla Piattaforma Notifiche e scaricare il decreto ivi depositato.

### **b) Notifica in via analogica del decreto**

Nel caso in cui il destinatario della notifica non disponga di un domicilio digitale, **Piattaforma Notifiche di PagoPA s.p.a. gestisce anche l'intera fase di notificazione del decreto in via analogica.**

Come dettagliatamente previsto dal citato art. 26, comma 7, la Piattaforma provvede all'invio al destinatario di una raccomandata A/R contenente il suddetto l'Avviso di Avvenuta Ricezione (AAR) (vedi sempre allegato) in formato cartaceo, con le istruzioni necessarie per accedere alla Piattaforma Notifiche e scaricare il decreto ivi depositato<sup>1</sup>.

In particolare, vengono effettuati fino a due tentativi di invio analogico:

- la Piattaforma, tramite i propri addetti al recapito, tenta un primo invio presso l'indirizzo fisico del destinatario, come risultante nel sistema CIVES ed automaticamente comunicato alla Piattaforma al momento del caricamento del decreto da notificare;
- in caso di fallimento dell'invio analogico presso tale primo indirizzo, l'addetto al recapito esegue verifiche *in loco* volte al rinvenimento di un secondo domicilio fisico del destinatario; in caso negativo, la Piattaforma interroga autonomamente la banca dati anagrafica di riferimento del destinatario (ANPR per le persone fisiche), al fine di individuare un diverso domicilio fisico.

Nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario - quindi nel caso in cui quest'ultimo non sia raggiungibile presso nessun indirizzo fisico identificato/identificabile - l'Avviso di Avvenuta Ricezione viene depositato in Piattaforma e reso disponibile all'utente (sempre art. 26, comma 7). Tale deposito sostituisce l'affissione fisica presso la Casa Comunale e rileva ai fini del perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.

### **c) Termini di perfezionamento della notifica**

Coerentemente alla normativa di riferimento, l'individuazione del momento di perfezionamento della notifica nei confronti del richiedente la cittadinanza dipende dalle modalità con cui la notificazione è in concreto avvenuta.

In particolare, il comma 9 dell'art. 26 prevede che:

- nel caso in cui il richiedente sia in possesso di un domicilio digitale, la notifica si perfeziona
  - o il 7° giorno successivo alla data di consegna in uno dei domicili digitali disponibili dell'Avviso di Avvenuta Ricezione (AAR) in formato elettronico (art. 26, comma 9, lett. b), punto 1);

<sup>1</sup> Si rappresenta che - ai sensi dell'art. 26, comma 22-bis, del citato decreto-legge n. 76/2020, introdotto dall'art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 51/2023 convertito dalla legge n. 87/2023 - fino al 30 novembre 2023 PagoPA provvede ad inviare al destinatario che non abbia eletto domicilio digitale (unitamente all'Avviso di Avvenuta Ricezione in forma cartacea) anche una copia analogica del decreto notificato; ciò, ad eccezione delle ipotesi in cui la notifica si sia già comunque perfezionata mediante accesso alla piattaforma da parte del destinatario.

- il 15° giorno successivo alla data di deposito in Piattaforma dell'Avviso di Mancato Recapito (AMR) che, come sopra illustrato, viene generato nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva (art. 26, comma 9, lett. b), medesimo punto 1).
- nel caso di mancato possesso di un domicilio digitale e di conseguente notifica in via analogica, la notifica si perfeziona
  - il 10° giorno successivo al ricevimento della raccomandata A/R contenente l'Avviso di Avvenuta Ricezione in formato cartaceo (art. 26, comma 9, lett. b), punto 2);
  - il 10° giorno successivo al deposito in Piattaforma dell'Avviso di Avvenuta Ricezione in caso di irreperibilità assoluta del destinatario (art. 26, comma 7, sopra citato).

Si tenga conto, tuttavia, che la notifica si perfeziona, inoltre, nella data in cui il destinatario ha accesso alla Piattaforma e, tramite la stessa, al decreto oggetto di notificazione (art. 26, comma 9, lett. b), punto 3).

Ed invero, la normativa di riferimento contempla, unitamente alle suddette modalità di notificazione tramite invio digitale o analogico, anche l'ipotesi di notificazione "per presa visione del documento".

In tale specifica fattispecie, ciò che rileva ai fini del perfezionamento della notifica è il momento in cui il richiedente la cittadinanza accede alla Piattaforma Notifiche tramite uno dei molteplici canali di accesso contemplati dalla normativa.

Laddove l'accesso alla Piattaforma avvenga in data anteriore rispetto alle suddette tempistiche di notifica in via digitale o analogica, sarà tale data di accesso a rilevare ai fini del calcolo del perfezionamento della notifica.

#### **d) Modalità di accesso alla Piattaforma e disponibilità degli atti per 120 giorni**

La normativa di riferimento offre al destinatario diverse opportunità e, conseguentemente, la Piattaforma Notifiche è stata realizzata in modo da consentire l'accesso anche al destinatario privo di domicilio digitale (art. 26, comma 8).

Purché in possesso di SPIO o CIE, il richiedente la cittadinanza può, infatti, accedere autonomamente alla Piattaforma (e dunque scaricare il decreto a lui indirizzato) secondo una delle seguenti modalità:

- tramite link o QR-code contenuti nell'Avviso di Avvenuta Ricezione (AAR) informato elettronico, laddove ricevuto su uno dei suoi domicili digitali, o in formato cartaceo, se ricevuto tramite raccomandata semplice (informativa della presenza di una notifica sulla Piattaforma in caso di mancato recapito digitale) o Raccomandata A/R (in caso di invio analogico);
- seguendo le istruzioni contenute nell'Avviso di cortesia", che la Piattaforma, ai sensi dell'art. 26, comma 5 bis, provvede ad inviare al richiedente nel caso in cui quest'ultimo abbia censito un recapito di cortesia come sms, e-mail ordinaria o App 10; grazie a tale avviso, il destinatario può accedere alla Piattaforma e perfezionare la notifica "per presa visione del documento".

Al fine di rendere fruibile il servizio anche a destinatari in Digital Divide, intesi come quelli non dotati né di domicilio digitale né di SPIO o CIE, il richiedente o un suo delegato potranno accedere ai documenti relativi alla notifica per il tramite della Rete RADO (Rete Assorbimento Digital Divide), presentandosi all'ufficio postale muniti di Avviso di Avvenuta Ricezione e documento d'identità (quest'ultimo per permettere all'operatore postale di effettuare il riconoscimento *de visu*). L'operatore postale conclude l'operazione con il pagamento del servizio e la consegna del plico.

Infine, si precisa che, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale dell'8 febbraio 2022, n. 58 (c.d. "Decreto Funzionamento), il decreto oggetto di notificazione resterà disponibile sulla Piattaforma per un periodo di 120 giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica per il richiedente la cittadinanza; tale circostanza, tra l'altro, è espressamente indicata nell'Avviso di Avvenuta Ricezione.

#### **e) Attestazioni opponibili a terzi**

A mente dell'art. 26, comma 11, Piattaforma Notifiche registra ogni fase del processo di notificazione attraverso la produzione di "attestazioni opponibili a terzi".

Tra queste, si segnala l'attestazione avente ad oggetto la modalità di perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario (per consegna digitale, analogica o per presa visione tramite accesso alla Piattaforma).

Per quanto attiene, invece, alle altre tipologie di attestazioni che la Piattaforma è in grado di generare (per es. attestazione di presa in carico della notifica, attestazione di malfunzionamento della Piattaforma), l'Amministrazione potrà avvalersi delle stesse, con tutti i vantaggi connessi alla loro digitalizzazione e conservazione sulla Piattaforma, in sede di eventuale contenzioso relativo alla fase di notificazione dei decreti di cittadinanza.